

Avv. Donatella Finiguerra

Piazza Adriano n. 6, 10138 - TORINO
Telefono: 011 4476512 - Fax: 011 4308333
e-mail: d.finiguerra@studiolegalefiniguerra.it
PEC: donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it

Avv. Mariano Ruggiero

Corso G. Matteotti n° 25, 10121 - TORINO
Tel.: 011.7640134 - Fax: 011.7640135
e-mail: info@ruggierolegal.com
PEC: mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO -Roma

Ricorso

nell'interesse di


BERRUTO Giorgio, (CF BRRGRG73H15B791T) residente in Moncalieri (To) Strada Cenasco 124 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente ricorso, dall'Avv. Donatella Finiguerra del Foro di Torino (TO) (Codice Fiscale FNG DTL 68S60 L219T) - (recapiti per comunicazioni di cancelleria: n. fax + 39 011 4308333; Casella PEC: donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it), con studio in Torino (TO) cap 10121, Corso Vinzaglio n. 23 unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariano Ruggiero del Foro di Napoli (CF RGGMRN70M29F839M), - (recapiti per comunicazioni di cancelleria: n. fax + 39 011 7640135; casella pec mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Finiguerra in Torino C.so Vinzaglio n. 23

Ricorrente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE (Cod. Fisc. 06363391001) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, estratto dall'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (iPA), in quanto l'anzidetto indirizzo non risulta essere presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 DL 76/2020;

AGENZIA DELLE ENTRATE Divisione Risorse, Direzione Centrale Risorse Umane Settore Sviluppo Ufficio Selezione del personale, in persona del suo leg. rapp. pro tempore, con sede in Roma, Via Giorgione n.159, PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, estratto dall'Indice dei domicili digitali

~~Presente~~
Si sottopone a una
copia ~~di~~ **ORIGINALE**
14/11/2022 

delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (iPA), in quanto l'anzidetto indirizzo non risulta essere presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 DL. 76/2020;

- **l'Agenzia delle Entrate**, Cod. Fisc. 06363391001, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, rappresentata difeso e domiciliata *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Cod. Fisc. 80224030587, con sede in Roma nella Via dei Portoghesi n.12, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

e nei confronti di

GUIDI GISELLA (GDUGLL75T49L219Y) residente in Rivarossa 10040 (To) Viale Boscoverde 4B

per l'annullamento

- dell'atto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale n. 03355011 del 16.9.2022 di approvazione della graduatoria finale della selezione e degli allegati contenenti i nominativi della graduatoria (allegate sub. A e B) nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi (doc. 9);
- di tutti i verbali della Commissione d'esame e delle tabelle di attribuzione dei punteggi (che il ricorrente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate e non ha ancora ricevuto);
- della Lettera dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territoriale Servizio Gestione Personale del 3.6.2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma di lettura della mail e di verifica della correttezza dei

dati (doc. 4);

- della lettera di risposta dell'Agenzia delle Entrate nella parte in cui sembrerebbe attribuire la responsabilità al ricorrente della correttezza dei dati relativi all'esperienza di servizio già in possesso dell'Amministrazione in quanto *"caricati e poi estratti dal Sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU)"* (doc. 19);
- e in parte qua, al Bando di concorso (art. 5.14), laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;
- al contratto di lavoro eventualmente stipulato nelle more del giudizio con l'ultima concorrente in graduatoria (centottantesima posizione);

previa concessione di idonee misure cautelari

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante,

nonché, occorrendo, per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

1. I fatti

Il ricorrente svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato come funzionario appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale - Territorio di Torino,

dal 1/10/2019, con iniziale ed attuale inquadramento professionale nella seconda area funzionale, fascia retributiva F3.

Il ricorrente partecipava alla procedura indetta dall'Agenda delle Entrate per il passaggio dalla II alla III fascia area funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 700 posti, prot. 244922 del 27.9.2021 – U (doc. 1), e con riferimento all'area di tecnico per complessivi 180 posti.

La domanda di partecipazione al concorso veniva presentata in via telematica utilizzando la procedura *on line* sul sito Intranet dell'Agenda delle Entrate in data 28.9.2021 (doc. 2).

La domanda, come indicato nel bando all'art. 5.14., prevedeva che *“dati relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio, culturali e professionali posseduti dai dipendenti sono estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenda (GRU) attraverso un'apposita procedura informatica”*, dati che l'Amministrazione aveva a disposizione per ogni dipendente.

Trattasi di una procedura “normale” ove il concorso viene indetto dalla stessa Amministrazione per la quale il dipendente svolge la propria attività lavorativa e ove la procedura è relativa al solo passaggio di area.

Ciascun candidato, quindi, non doveva fornire alcuna dichiarazione sull'esperienza professionale e sui titoli, la cui compilazione era quindi rimessa all'Amministrazione sulla base di dati già in possesso della stessa.

L'agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 0120615.13 del 13.4.2022 costituiva la Commissione d'esame (doc. 3).

In data 3.6.2022 il ricorrente riceveva una mail dall'UPT Torino – Servizio gestione personale avente ad oggetto “Procedura passaggio da 2 a 3 area” nella quale si chiedeva di **“confermarne l'avvenuta lettura rispondendo per presa visione”**. Nella mail si comunicava che *“alla pagina Intranet Concorsi-Passaggi dentro e tra le aree – Materiale d'esame, è stato pubblicato il link per verificare i dati contenuti nelle schede personali, relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio. I dipendenti interessati possono verificare la correttezza dei dati e richiederne l'aggiornamento e/o correzione mediante email indirizzata alla Direzione Regionale – Ufficio Risorse Umane entro e non oltre il 14 giugno 2022”* (doc. 4).

Tale comunicazione, non prevista dal bando di concorso, aveva ad oggetto la possibilità per ciascun candidato di controllare che i dati che la stessa Amministrazione aveva caricato

sulla scheda fossero corretti, dati di cui l'Agenzia delle Entrate era in possesso, avendo per ogni dipendente un "fascicolo personale".

Nella scheda la posizione economica attuale riportata nella prima pagina risultava corretta "seconda Area F/3" e la data di inizio in servizio era stata correttamente indicata al **01.01.2007**. Nella parte sottostante venivano poi indicati i periodi di servizio presso l'Agenzia delle Entrate, dal 1.10.2018 al 30.9.2019 comandato presso altra amministrazione (Agenzia delle Entrate) e dal 1.10.2019 dipendente effettivo dell'Agenzia delle Entrate. (doc. 5).

L'arch. Berruto dalla schermata iniziale verificava che **"l'inizio in servizio" ai fini dell'esperienza professionale maturata fosse indicata dal 1.1.2007**, che corrispondeva al primo incarico presso la città Metropolitana di Torino e che quindi sarebbe stato valutato l'intero periodo dal 2007 al 2018.

La scheda non indicava quali fossero le esperienze lavorative dal 2007 al 2018, ma l'arch. Berruto non poteva sapere se la scheda dovesse riportarle o fossero riportate altrove, né poteva immaginare che ci fosse una discrasia, dal momento che era stata indicata correttamente la data di inizio in servizio, rilevante ai fini del calcolo dell'esperienza maturata e l'unico periodo specificato era quello in cui aveva prestato lavoro presso l'Agenzia delle Entrate, attuale datrice nonché Amministrazione che aveva indetto il bando.

In data 6.6.2022 il ricorrente confermava la ricezione della mail (doc. 6).

In data 28.6.2022 il ricorrente veniva convocato per la prova scritta d'esame (doc. 7), rinviando ad altre comunicazioni maggiori dettagli.

Il ricorrente sosteneva la prova scritta il 20.7.2022 ed in data 21.7.2022 gli veniva comunicato con mail che aveva conseguito il punteggio di 42,51 sul massimo previsto di 50 punti (doc. 8).

Ad inizio settembre il ricorrente, nel rileggere la scheda relativa all'esperienza ed ai titoli si avvedeva che, nella seconda pagina, non era stata indicata l'abilitazione alla professione di architetto conseguita, valutata nel bando con 3 punti e rappresentava tale mancanza all'Amministrazione.

In data 16.9.2022 con prot. 0355011 veniva approvata la graduatoria unica nazionale di merito per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario tecnico con gli allegati A e B (doc. 9).

Come risulta dall'allegato A l'arch. Berruto si trovava al posto n. 218 della graduatoria con un punteggio attribuitogli di 68,01 e quindi escluso dai vincitori del concorso (il concorso attribuiva 180 posti).

L'arch. Berruto quindi nel verificare i punti assegnatigli si avvedeva dell'errore: il punteggio era formato da 42,51 punti nello scritto, 20 punti per la laurea magistrale (art. 5.11 del bando) e i 3 punti per l'abilitazione post laurea (art. 5.12 del bando) per un totale di **65,51**.

Il punteggio finale indicato in graduatoria era di 68,01 da cui si ricava che i punti attribuiti all'esperienza erano 2,5 in contraddizione con la previsione dell'art. 5.6. del bando, che indicava l'attribuzione di 1,50 punti per ciascun anno di lavoro presso l'Agenzia o qualunque altra amministrazione (doc. 10).

L'arch. Berruto segnalava immediatamente le incongruenze presenti nel punteggio, che gli era stato attribuito relativamente all'esperienza professionale, in violazione di quanto previsto nel bando, inviando una prima comunicazione in data 16.9.2022 a Direzione Centrale Risorse Umane (doc. 11).

Non ricevendo alcuna risposta, in data 20.9.2022 l'arch. Berruto inviava una comunicazione a mezzo mail alla Direzione Regionale Piemonte risorse umane, segnalando nuovamente l'esistenza di alcune incongruenze nell'attribuzione del punteggio (doc. 12).

Nel frattempo, si precisa che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad annullare e rettificare la graduatoria per il profilo funzionario, stessa procedura di concorso e medesimo bando, che era stata pubblicata il 20.9.2022, a seguito della segnalazione ricevuta per errori di calcolo nell'attribuzione del punteggio dell'esperienza lavorativa, in alcuni casi analoghi a quelli compiuti per l'arch. Berruto (doc. 13).

In data 4.10.2022 l'arch. Berruto segnalava telefonicamente alla Direzione Centrale RU l'errore ed in data 5.10.2022 trasmetteva mail a selezione del personale indicando il vizio presente nella graduatoria e seguiva ulteriore comunicazione in data 7.10.22 ed in data 10.10.2022 (doc. 14, 15 e 16).

In data 14.10.2022 la segreteria nazionale della FLP trasmetteva comunicazione chiedendo la rettifica in autotutela della graduatoria (doc. 17), rimasta senza riscontro.

In data 15.10.2022 l'arch. Berruto, a mezzo dell'avv. Paola Zanellato, faceva istanza di correzione in autotutela della graduatoria (doc. n. 18).

L'Agenzia delle Entrate riscontrava la richiesta di correzione ritenendo di non accogliere l'istanza *"in quanto come previsto nel bando, lex specialis della selezione, i dati relativi all'esperienza di servizio, ivi inclusa la posizione economica posseduta nell'amministrazione di provenienza, elemento per il calcolo del punteggio, potevano essere valorizzati in procedura solo se caricati e poi estratti dal Sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU)"* (doc. n.19).

Si deve però aggiungere che l'Amministrazione dimentica di precisare che il caricamento e l'estrazione erano operazioni che erano state eseguite dalla stessa Agenzia delle Entrate e che l'arch. Berruto non aveva dovuto compilare nessun campo e rendere alcuna dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate nel fascicolo del dipendente Berruto aveva i documenti di provenienza, tanto che nella scheda – doc. 5 – è indicato inizio 2007 e che prima del 1.10.2018 risultava che egli aveva prestato servizio in Comune, ovvero nel Comune di Trofarello con inquadramento corrispondente a quello attuale nell'Agenzia delle Entrate (doc. 22).

In data 21.10.2022 veniva trasmessa altra richiesta di correzione in autotutela all'Agenzia delle Entrate rimasta priva di riscontro (doc. n.20).

È evidente che dalle dichiarazioni e dai documenti presentati vi erano tutti gli elementi affinché la commissione d'esame e l'Agenzia potessero correttamente attribuire il punteggio al ricorrente.

Ebbene una corretta valutazione dell'esperienza lavorativa avrebbe dovuto attribuire un punteggio pari a **87,63** di cui **22,12** relativo all'esperienza, quindi l'arch. Berruto dal posto **n. 218 sarebbe stato n. 99** e quindi, dal momento che il bando prevedeva n. 180 posti per il profilo di funzionario tecnico, sarebbe risultato **vincitore di concorso**.

Si aggiunga che nelle more l'Amministrazione di appartenenza del ricorrente era perfettamente a conoscenza dell'esperienza in quanto in altra procedura di concorso lo ha correttamente calcolato avendo attribuito 30 punti all'esperienza maturata dal 2007, 28

punti alla laurea e 2 punti al post laurea per un totale di 60 punti (si veda bando di concorso dell'Agenzia delle Entrate del 17.6.2022 prot. 0219822 in cui l'arch. Berruto risulta nella posizione n. 46 (doc. n. 21 – bando e graduatoria).

Dunque appare chiaro che l'errore di valutazione della p.a. non è derivato da un comportamento scorretto del ricorrente, ma da una condotta negligente e superficiale dell'Amministrazione nel compiere operazioni di agevole e semplice esecuzione, come il riportare dati del fascicolo del dipendente nella "scheda candidato" e correttamente calcolarle, non comportante operazioni particolari o indagini complesse, peraltro fatto con procedure informatiche.

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono quindi illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Preliminarmente l'interesse del ricorrente al presente ricorso

Innanzitutto, lo scorrimento in graduatoria del ricorrente nella posizione legittima che gli spetterebbe in virtù della corretta valutazione dei propri titoli per il periodo di esperienza lavorativa maturata dal 2007 al 2018 darebbe al ricorrente la certezza di essere vincitore di concorso.

Il punteggio che avrebbe dovuto essergli attribuito, risultante dalla sommatoria di esperienze professionali, titoli, e punteggio prova d'esame avrebbe dovuto essere pari a **87,76 e non 68,01.**

Il risultato corretto è frutto di un facile calcolo aritmetico, che gli avrebbe consentito di essere vincitore (**posto n. 99 su 180 disponibili**) e di aver diritto al passaggio di area.

Brevemente si espone che l'arch. Berruto otteneva 42,51 punti nello scritto, 20 punti per la laurea magistrale (art. 5.11 del bando) e i 3 punti per l'abilitazione alla professione di architetto post-laurea (art. 5.12 del bando) per un totale di **65,51.**

Il punteggio finale che gli è stato attribuito è di 68,01 da cui si ricava che quello dato all'esperienza è stato di 2,5 in contraddizione e violazione con la previsione dell'art. 5.6.

del bando che indicava l'attribuzione di 1,50 punti per ciascun anno di lavoro presso l'Agenzia o qualunque altra amministrazione.

Il periodo di inizio servizio era, come risulta anche dalla scheda, dal 1.1.2007 al 28.10.2021 e quindi 14 anni e 9 mesi determinando conseguentemente un punteggio di 22,125.

Il punteggio finale dato dalla sommatoria dei punti sopra indicati sarebbe quindi stato di 87,76.

Peraltro, ad ulteriore conferma della violazione del bando nell'attribuzione del punteggio, si evidenzia come, anche a voler considerare il solo periodo di lavoro presso l'Agenzia dal 1.10.2018 al 28.10.2021, il punteggio avrebbe dovuto essere di 3,87 (calcolato secondo i parametri di cui all'art. 5.6. del bando) e non certo di 2,5.

Violazione degli artt. 5.6. e 5.14 del bando. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Violazione L. 241/90 nella parte in cui consente l'annullamento/rettifica in autotutela. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione dell'amministrazione carenza dei presupposti difetto di istruttoria travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

a) Violazione della previsione del bando in merito all'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza.

Come anticipato in punto di fatto, il ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 5.6 del bando di concorso, il diritto all'assegnazione di un punteggio complessivo per esperienza pari a 22,125 calcolato dal 1.1.2007 al 28.10.2021, mentre l'Amministrazione gli ha assegnato il punteggio di 2,5.

Si deve chiarire che il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti all'art. 2 del bando presentava domanda di partecipazione alla procedura in via telematica.

Il concorrente nulla doveva dichiarare in relazione ai titoli posseduti ed alla esperienza professionale maturata, considerato che tali dati erano già in possesso dell'amministrazione e quest'ultima avrebbe dovuto estrarli dal sistema GRU con apposita procedura informatica, come espressamente previsto dall'art. 5.14, a mente del quale *“dati relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio, culturali e professionali*

posseduti dai dipendenti sono estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU) attraverso un'apposita procedura informatica".

Il bando poi prevedeva all'art.5.6. che *"per i periodi successivi al secondo semestre 2004 è valutata l'esperienza professionale maturata presso l'Agenzia nella seconda area o presso altre pubbliche amministrazioni in corrispondenti posizioni, attribuendo il punteggio unico di 1,50 per ciascun anno".*

Il ricorrente aveva prestato attività lavorativa dal 1.1.2007 presso altre amministrazioni (Città Metropolitana e Comune di Trofarello dal 1.1.2007 al 30.9.2019) con lo stesso inquadramento corrispondente a quello poi attribuitogli dall'Agenzia delle Entrate e dal 1.10.2018 al 30.9.2019 in comando dal Comune di Trofarello all'Agenzia delle Entrate e dal 1.10.2019 al 28.10.2021 come dipendente effettivo dell'Agenzia delle Entrate e pertanto risultava avere i requisiti **per partecipare e poter ottenere 1,5 punti per ciascun anno dal 1.1.2007 al 28.10.2021.**

Inaspettatamente ed irruvidamente in data 3.6.2022 il ricorrente riceveva una mail dall'UPT Torino – Servizio gestione personale avente ad oggetto "Procedura passaggio da 2 a 3 area" nella quale si chiedeva di **"confermarne l'avvenuta lettura rispondendo per presa visione"**. Nella mail si comunicava che *"alla pagina Intranet Concorsi-Passaggi dentro e tra le aree – Materiale d'esame, è stato pubblicato il link per verificare i dati contenuti nelle schede personali, relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio. I dipendenti interessati possono verificare la correttezza dei dati e richiederne l'aggiornamento e/o correzione mediante email indirizzata alla Direzione Regionale – Ufficio Risorse Umane entro e non oltre il 14 giugno 2022"* (doc. 4).

L'amministrazione, quindi, chiedeva al candidato **- al di fuori di ogni obbligo previsto dal bando -** di controllare la correttezza dei dati, che la stessa Amministrazione aveva caricato sulla scheda candidato e di cui l'Agenzia delle Entrate era in possesso, avendo per ogni dipendente un "fascicolo del dipendente".

In tema di violazione delle prescrizioni del bando, il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *"il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti"* (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709

del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969). Pertanto, nessun obbligo in capo al candidato può essere successivamente introdotto, ove il bando non lo prevedeva. Il bando era chiaro: *i "dati relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio, culturali e professionali posseduti dai dipendenti sono estratti dal sistema Gestione Risorse Umane dell'Agenzia (GRU) attraverso un'apposita procedura informatica"* il candidato non poteva modificare, integrare o inserire nulla perché la parte relativa ai titoli ed all'esperienza era tratta dal fascicolo dipendente posseduto dall'Agenzia sul sistema GRU.

Inoltre, nella lettera inviata al ricorrente **la verifica veniva offerta quale possibilità** data a ciascun dipendente, non certo come un obbligo. Ciò considerando, che quanto richiesto al dipendente non era previsto nella *lex specialis* e neppure poteva essere introdotta in capo al concorrente una responsabilità per erroneità di dati non oggetto di dichiarazioni rese dal dipendente stesso, ma che anzi l'Amministrazione doveva correttamente caricare nel sistema informatico.

Tale possibilità di verifica veniva concessa entro il termine del 15 giugno 2022.

Che tale termine fosse ordinario è dimostrato dal fatto che l'odierno ricorrente nel settembre del 2022 ha comunicato che nella scheda a pag. 2 non era stata indicata tra i titoli l'abilitazione e che l'Amministrazione lo ha poi correttamente conteggiato nel calcolo del punteggio finale attribuito.

L'Amministrazione, trattandosi di dati di cui era in possesso e che ella stessa aveva caricato sul sistema della procedura di concorso, non può certo dolersi che il candidato non si sia avveduto di un presunto errore che, nel caso in questione, peraltro non appariva.

La scheda infatti riportava correttamente la data di inizio servizio al 1.1.2007 e l'errore è stato probabilmente fatto dalla Commissione che non ha considerato, nell'attribuire il punteggio, il periodo maturato dal 2007 al 2018 in altra amministrazione, in violazione dell'art. 5.6 del bando.

Stando così le cose, l'erroneo punteggio attribuito è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, dovuto al travisamento delle risultanze documentali.

Nel caso del ricorrente, l'illegittimità nell'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione appare altresì evidente sotto un ulteriore profilo, assorbente ogni altro, ovvero in relazione alla contraddittorietà della valutazione data all'arch. Berruto in altra procedura di concorso.

Infatti l'Amministrazione in altra procedura di concorso ha correttamente calcolato il periodo di servizio dal 2007 al 2021 avendo attribuito il massimo di 30 punti all'esperienza maturata, considerandola quindi dal 2007, indicando 28 punti alla laurea, 2 punti al post laurea **per un totale di 60 punti (si veda bando di concorso dell'Agenzia delle Entrate del 17.6.2022 prot. 0219822 e successiva graduatoria in cui l'arch. Berruto risulta nella posizione n. 46 con 60 punti (doc. n. 21).**

b) Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione dell'amministrazione

Il comportamento dell'Amministrazione è poi sotto ulteriore profilo illegittimo, non solo perché in violazione degli artt. 5.6. e 5.14 del bando, ma appare altresì irragionevole e contraddittorio rispetto alla medesima situazione determinatasi nello stesso concorso per il profilo funzionario.

Infatti, a seguito di segnalazioni presentate da alcuni candidati relative alla mancata valorizzazione dell'esperienza di servizio svolta presso altre pubbliche amministrazioni, l'Agenzia delle Entrate in data 4 ottobre 2022 aveva rettificato i punteggi **successivamente all'approvazione della graduatoria finale avvenuta il 20.9.2022** (si veda doc. n. 13).

Non si comprende perché i candidati del profilo funzionario abbiano ottenuto dopo l'approvazione della graduatoria l'annullamento della stessa e sua rettifica; ciò che è stato negato al ricorrente

Si evidenzia che l'Amministrazione, dopo che l'arch. Berruto ha segnalato l'errore compiuto dalla Commissione al momento dell'attribuzione del punteggio, non ha, secondo i principi di correttezza e buona fede, effettuato alcuna verifica istruttoria di quanto era stato denunciato, limitandosi, senza neppure verificare la scheda, a richiamare una parte del bando in cui vi è la previsione che i dati relativi all'esperienza ed ai titoli sono estratti dal GRU quindi dal fascicolo del dipendente presso la stessa Amministrazione e non oggetto di dichiarazioni rese dal concorrente/ricorrente.

L'Agenzia nella risposta del 15.10.2022 dimostra di non aver effettuato alcuna attività istruttoria. Essa sembrerebbe essersi limitata ad attribuire la responsabilità dell'errore dalla stessa commesso e della conseguente mancata attribuzione del punteggio all'arch. Berruto sulla base di un'inesistente quanto illogico obbligo in capo al concorrente, in ordine alla verifica della correttezza dei dati dalla stessa attribuitigli.

In particolare, l'Amministrazione non ha neppure verificato che la scheda candidato, sulla base della quale la Commissione ha attribuito il punteggio, riportava la data corretta di inizio servizio, come il ricorrente aveva più volte sottolineato.

Dalla scheda, infatti, si evidenzia che **la data di inizio in servizio era stata indicata al 01.01.2007** e nella parte sottostante venivano indicati i soli periodi di servizio presso l'agenzia delle Entrate: dal 1.10.2018 al 30.9.2019 comandato dal Comune presso l'Agenzia delle Entrate e dal 1.10.2019 dipendente effettivo dell'Agenzia delle Entrate (doc. 5).

Quindi dall'inizio del servizio 1.1.2007 al 28.10.2021 l'arch. Berruto aveva prestato servizio presso un'amministrazione pubblica nella medesima area e fascia e conseguentemente la Commissione doveva attribuire 1,5 punti per il complessivo periodo di 14 anni e nove mesi maturato ovvero 22,125 punti e non 2,5 punti come appare essergli stato riconosciuto.

La Commissione esaminatrice nell'assegnazione del punteggio avrebbe dovuto applicare quanto era previsto nel bando, senza possibilità di discostarsene.

Il ricorrente non poteva nel momento in cui ha ricevuto la richiesta di verifica (*I dipendenti interessati possono verificare la correttezza dei dati e richiederne l'aggiornamento e/o correzione mediante email indirizzata alla Direzione Regionale – Ufficio Risorse Umane entro e non oltre il 14 giugno 2022*) avere contezza né tanto meno sospettare di un possibile errore della Commissione nell'attribuzione del punteggio, dal momento che sulla scheda l'inizio era chiaramente indicato nel 1.1.2007 e che l'unico periodo specificato era quello svolto nell'amministrazione che aveva indetto il concorso.

Si ribadisce che nel bando non vi era alcuna previsione di un successivo controllo in capo al candidato e appare irragionevole che l'Amministrazione inserisca i dati e chieda al concorrente la verifica, dal momento che l'ente possiede per ciascun dipendente il fascicolo che riporta tutte le esperienze lavorative, anche quelle pregresse.

È di tutta ovvietà che nel caso di un concorso da svolgersi in modalità informatica si debba assicurare il corretto andamento della procedura consentendo, ad esempio, al momento di invio della domanda di confermare i dati relativi ai titoli ed all'esperienza professionale, senza che le carenze informatiche o procedurali debbano gravare sui candidati.

In questa logica è semplice intuire la lesione patita dal candidato, nonché la totale illegittimità del comportamento dell'Agenzia delle Entrate.

Orbene alla luce di quanto esposto l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione con il presente ricorso e della revisione/correzione, considerando il punteggio aritmetico che non è stato attribuito al ricorrente.

c) Obbligo di rettifica in autotutela e violazione art. 21 L. 241/90 e violazione art. 97 Cost.

L'amministrazione avrebbe dovuto, come aveva fatto per l'altro profilo, accertarsi che il dipendente aveva il possesso dell'esperienza dal 1.1.2007 come risultante dalla scheda e, calcolando il punteggio per gli anni di servizio, procedere alla rettifica della graduatoria di concorso, al fine di eliminare l'errore materiale nell'attribuzione del punteggio.

Trattasi di atto "di secondo grado", espressione di autotutela, che ne rende doverosa l'adozione, discendendo la stessa dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati i rapporti tra i consociati e la stessa pubblica amministrazione, cui l'art. 97 Cost. impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 4 giugno 2020, n. 3537).

Il ricorrente aveva immediatamente segnalato l'errore e l'esame delle problematiche evidenziate avrebbero quindi dovuto essere immediatamente esaminate, dal momento che proprio il breve arco temporale intercorso tra l'approvazione della graduatoria e la sua successiva rettifica sarebbe stato ristretto.

Tanto rilevato occorre evidenziare che l'Amministrazione non ha attivato l'istituto della "rettifica in autotutela" sebbene in un caso di palese errore compiuto dall'amministrazione avesse un obbligo di correzione, tanto più nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (Adunanza plenaria 25.2.2014 n. 9 e C. di Stato 2.4.2001 n. 1927).

Istanza di risarcimento del danno

Il ricorrente, alla luce di quanto esposto, richiede di voler accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da questi subito in ragione dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, per il periodo in cui egli avrebbe avuto diritto, a seguito dell'ottenimento della posizione n. 99 su 180 disponibili, al passaggio di area.

Risulta infatti dimostrata l'illegittimità e l'ingiustizia dell'operato dell'Agenzia, che rendono evidente come lo stesso contrasti apertamente con i principi di buona fede e correttezza che, ex art. 1175 e 1375 cod. civ., dovrebbero informare i rapporti tra l'Amministrazione datrice di lavoro e i propri dipendenti.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria del concorso dell'odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico.

Inoltre, risulta che l'Amministrazione stia convocando i dipendenti per sottoscrivere i contratti e quindi è urgente che siano assunti provvedimenti a tutela del ricorrente.

Si confida pertanto nell'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini del corretto inquadramento contrattuale.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo T.A.R abbia di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, di accogliere la domanda di sospensione ai fini dell'ammissione "con riserva" del ricorrente alla inclusione con riserva e in

sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa" (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare Tar Lazio Roma n. 792 del 9 febbraio 2022).

Come anticipato, all'esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, il ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione posto n. 99.

Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nel precedente sopra menzionato) l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il presente ricorso è notificato a colui che sarebbe escluso dall'inserimento in posizione utile dell'odierno ricorrente, non ritenendo che altri possano essere possibili controinteressati.

Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio ritenga necessario notificare anche ad altri partecipanti si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

Tutto quanto sopra premesso in fatto e in diritto,

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R.,

in accoglimento del ricorso, voglia disporre,

previa tutela cautelare volta a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata e/o l'adozione di ogni

altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nel merito disponga l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi.

Accerti il diritto del ricorrente al risarcimento del danno nella misura pari a quanto avrebbe dovuto percepire dal momento di sottoscrizione del contratto all'area superiore sino a che non gli verrà riconosciuto tale diritto.

Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si produrranno i documenti come da separato indice.

Avv. Donatella Finiguerra

Torino 14.11.2022

Avv. Mariano Ruggiero

PROCURA SPECIALE

BERRUTO Giorgio, residente in Moncalieri, strada Cenasco 124, Codice Fiscale BRRGRG73H15B791T delega gli Avv.ti Donatella FINIGUERRA del Foro di Torino, (Codice Fiscale FNGDTL68S60L219T) (recapiti per comunicazioni di cancelleria: n. fax: +390114308333; indirizzo PEC: donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it), con studio in Torino (TO) C.so Vinzaglio 23, e l'avv. Mariano RUGGIERO del foro di Napoli, (Codice fiscale RGGMRN70M29F839M) (recapiti per comunicazioni di cancelleria: n. fax: +390117640135; indirizzo PEC: mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com) a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento dinanzi al T.A.R. Lazio, in ogni sua fase e grado, compreso quello di merito, anche di ottemperanza, conferendole ogni e più ampio potere e facoltà di legge, ivi quello di proporre istanze cautelari, motivi aggiunti di ricorso, ricorsi incidentali, di nominare sostituti, di conciliare e transigere, di rinunciare all'azione ed al diritto controverso, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Donatella Finiguerra in Torino (TO) C.so Vinzaglio 23. Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche, delle peculiarità e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.


Torino, 11.11.2022

F.to

Giorgio BERRUTO



Per autentica
Avv. Donatella Finiguerra



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'arch. BERRUTO Giorgio, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Finiguerra e Avv. Mariano Ruggiero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Donatella Finiguerra C.so Vinzaglio 23 Torino, si notifici il su esteso ricorso al Tar Lazio contro Agenzia delle Entrate a:

- Sig. GUIDI Gisella, residente in RIVAROSSA 10040 (To) al Viale Boscoverde 4 B ed ivi

a mani proprie T-9

Rivarosso, 15/11/2022
Ufficio Giudiziario 61
TRIBUNALE DI NREA
Gen. Francesco Valent

Il sottoscritto avv. Donatella Finiguerra quale difensore di Berruto Giorgio attesto che la copia informatica allegata contenente la prova dell'avvenuta notifica è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta. Avv. Donatella Finiguerra

UNEP - IVREA

Modello A / 1 Cr. 5957

URGENTE

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 25,95
10%	€ 2,60
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 32,42

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 14/11/2022

L'Ufficiale Giudiziario



-1N115957/1